

Operazioni escluse dall'obbligo di emissione della certificazione fiscale

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 25 ottobre 2010

non tutte le attività sono soggette all'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale, in taluni casi esistono delle semplificazioni: ecco un riassunto delle agevolazioni

Operazioni escluse dall'obbligo di emissione della certificazione fiscale

Il D.P.R. n. 696/1996 emanato in attuazione della L. 549/1995, ha sancito la totale equiparazione tra lo scontrino e la ricevuta fiscale, attribuendo all'utilizzatore la completa libertà di scelta per l'uno o per l'altro strumento di certificazione dei corrispettivi senza più necessità di opzioni (come avveniva in precedenza).

Esistono attività (attività di commercio al minuto ed assimilate) che sono escluse da obbligo di emissione della fattura, per cui devono emettere scontrino o ricevuta fiscale.

Tranne casi particolari, non occorre emettere la ricevuta o scontrino (fiscale) se, contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione, viene emessa la fattura immediata.

Vi sono delle operazioni che sono escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi fiscali, per le quali, quindi, non occorre emettere né fattura, ricevuta o scontrino fiscale.

Vediamo di seguito quali sono i casi in cui si rientra nell'esclusione da certificazione fiscale.

Operazioni escluse da obbligo di certificazione fiscale

Nell'ambito del commercio al minuto

Nell'ambito del commercio al minuto (*soggetti che effettuano operazioni di cessione di beni in locali aperti al pubblico in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica a domicilio, in forma ambulante, per corrispondenza*) sono esclusi dall'obbligo di certificazione fiscale (scontrino o ricevuta fiscale):

- Venditori ambulanti che commerciano: piccola oggettistica per bambini, palloncini, gelati, dolci, caldarroste, sementi, olive e simili.
- Soggetti che effettuano il commercio di beni ed oggetti di modico valore e che non dispongono di attrezzature.
- Cessioni di cartoline immagini ricordo e souvenirs in genere, sempre che le prestazioni siano rese senza l'utilizzo di banconi o attrezzature motorizzate d'ausilio il per l'esercizio dell'attività.
- Imprese che operano nel settore della grande distribuzione e che optano per la comunicazione, in via telematica, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri scaturenti da cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 1, commi da 429 a 432 della L. 30.12.2004, n 311).
- Cessioni di tabacchi e beni sottoposti al regime di Monopolio (esempio fiammiferi e sali commestibili).
- Cessioni di beni mobili registrati (autovetture, motoveicoli, imbarcazioni).

- vendita di carburanti, oli lubrificanti e simili.

- vendite di giornali (quotidiani o periodici) e pubblicazioni integrative degli stessi e libri (ad esclusione di quelli costituenti oggetto d'antiquariato).

- Cessioni effettuate mediate distributori automatici, a moneta o gettone (esempio: vendita giochi, peluches, guanti monouso e piccoli oggetti).

- Operazioni relative a scommesse e pronostici riservati allo Stato (lotto, superenalotto, totip, totocalcio), nonché operazioni similari soggette all'imposta unica (D.Lgs. 504/1998, D.P.R. 66/2002, D.M. 11.06.2004) riguardante i soggetti che gestiscono, anche eventualmente in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse (sale ippiche ed i cc.dd. "punto SNAI").

- Vendite per corrispondenza.

- Cessione di prodotti agricoli effettuate da soggetti in regime speciale.

Per le somministrazioni di alimenti e bevande (bar ristoranti, trattorie, pizzerie)

Sono parimenti escluse dall'obbligo di certificazione fiscale (ricevuta o scontrino fiscale):

- Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche, popolari (a gestione pubblica o privata da parte di associazioni ed enti di assistenza e beneficenza); nelle stazioni ferroviarie, negli stadi, nei cinema; nell'ambito dei servizi accessori resi da operatori ferroviari, connessi con la fruizione dei servizi cosiddetti "vagone letto".

- Operazioni effettuate mediante l'utilizzo di distributori automatici (di bibite, biscotti, caramelle, dolci).

Per le attività alberghiere d attività assimilate

L'esclusione dall'obbligo di certificazione fiscale riguarda:

- Soggetti che, previa autorizzazione amministrativa, effettuano prestazioni sul litorale demaniale, a condizione che dette operazioni riguardino solo ed esclusivamente quelle operazioni rientranti nell'ambito del normale svolgimento dell'attività, per cui è concessa l'autorizzazione (esempio: noleggio ombrelloni, lettini, barche non a motore), con esclusione quindi di tutte le prestazioni e cessioni "non connesse" e non rientranti nel novero dell'autorizzazione (esempio: deposito imbarcazioni, wind surf, noleggio barche a motore, corsi acquatici in genere), nonché le cessioni di alimenti e bevande (D.M. 10.05.1995).
- Operazioni riguardanti l'utilizzazione di dormitori e/o servizi igienici pubblici.

Nell'ambito delle prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico

Queste le operazioni che sono escluse dall'obbligo di certificazione fiscale:

- Autoscuole, per prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida.
- Riparatori di biciclette (qualora non si avvalgano di dipendenti e/o collaboratori).
- Parrucchieri, barbieri, estetisti, sarti, calzolai per le prestazioni rese in virtù di apposita convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione per servizi resi in determinati luoghi (caserme, ospedali, foresterie, ecc.).

Prestazioni rese da biblioteche, musei, pinacoteche e per l'accesso a monumenti nonché le operazioni connesse alla riscossione dei tributi ed alle scommesse ed i servizi postali.

Prestazioni di servizi in forma ambulante o presso le abitazioni dei clienti

Sono escluse dall'obbligo di certificazione fiscale le:

- Prestazioni rese dai fumisti (cd. spazzacamini), nonché quelle rese, in forma itinerante, dai ciabattini, ombrellai ed arrotini.

- Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti.

- Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che

non si avvalgono di collaboratori e dipendenti.

- Prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori.

- Prestazioni di cardatura della lana, rifacimento materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito delle imprese di trasporto

Per le imprese di trasporto, l'esclusione da certificazione fiscale riguarda:

- Trasporto effettuato da taxista.
- Servizio di autonoleggio con conducente per disabili.
- Attività di gondoliere esercitata nella laguna di Venezia.
- Trasporti con mezzi a trazione animale (esempio: le tipiche carrozze).
- Trasporto pubblico collettivo urbano ed extraurbano per cui sia previsto apposito biglietto di trasporto.

Prestazioni di parcheggio veicoli il cui pagamento avviene mediante l'utilizzo di macchine o apparecchiature a gettone, monete, tessere, biglietti.

Servizi d'accesso ad aeroporti e/o stazioni ferroviarie e relativi servizi di deposito bagagli.

Nell'ambito degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali nell'ambito dell'esercizio della propria attività istituzionale non sono obbligati agli adempimenti fiscali, ad esempio, l'associazione per la riscossione di quote associative emette una semplice ricevuta (non fiscale) in forma libera.

Vincenzo D'Andò

25 ottobre 2010

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l